



DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI CENTRALINI TELEFONICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7". FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. CIG DERIVATO Z762172D40

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare stabilisce le modalità della fornitura di n. 7 centrali telefoniche Sangoma, nell'ambito dell'Accordo Quadro "Centrali Telefoniche 7" sottoscritto tra Consip Spa e Telecom Italia Spa, da installarsi presso gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano descritti nell'elenco allegato (All.1).

Le prescrizioni del presente disciplinare si intendono ad integrazione di quanto previsto dal citato Accordo Quadro e dai suoi allegati.

ART. 2 FORMA DEL CONTRATTO E DURATA

Il contratto si intende formalizzato con l'accettazione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura, tramite la piattaforma telematica acquistinretepa.it di Consip Spa.

La durata del contratto è di 48 mesi, a partire dall'accettazione dell'ordinativo di fornitura e fino alla scadenza dei servizi opzionali richiesti con l'ordinativo stesso.

ART. 3 PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO

Le prestazioni previste nell'affidamento sono:

- Fornitura di n. 7 centrali telefoniche Sangoma come da catalogo Telecom Italia dell'Accordo Quadro CT7;
- Dismissione delle apparecchiature esistenti;
- Servizio di manutenzione ed assistenza con livello di servizio "Silver" per la durata di 48 mesi a partire dalla data di avviamento delle apparecchiature;
- Servizio di telegestione da remoto per la durata di 48 mesi a partire dalla data di avviamento delle apparecchiature;
- 1 giornata di formazione per l'addestramento del personale addetto alla manutenzione diretta in loco.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I termini e le modalità della fornitura e dei servizi connessi sono regolati dal citato Accordo Quadro e dai suoi allegati "Capitolato tecnico", "Capitolato d'oneri", "Listino prezzi".

ART. 5
VALORE DELLA FORNITURA

Il valore della fornitura è di Euro 33.148,28 oltre IVA.

Il valore dei servizi opzionali richiesti, per una durata di 48 mesi, è di Euro 8.898,07 oltre IVA.

ART. 6
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per le modalità e i tempi di emissione delle fatture da parte del fornitore si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro "CT7".

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Si precisa che il vigente contratto di Tesoreria della Città Metropolitana prevede che "l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di € 2,50".

ART. 7
VERIFICHE E PENALI

Per quanto riguarda le verifiche di conformità della fornitura e l'applicazione delle penali si fa riferimento a quanto previsto ai punti 1.5.3 e 3.2 della Guida all'Accordo Quadro CT7.

ART. 8
DANNEGGIAMENTI E COPERTURA ASSICURATIVA

Il fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio presso le sedi di installazione delle apparecchiature, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Città Metropolitana.

Il fornitore dovrà presentare alla Città Metropolitana copia di idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni a terzi con un massimale non inferiore ad Euro 250.000,00 per ogni singolo evento, ovvero un'attestazione sostitutiva riportante gli estremi della polizza ed il massimale previsto.

ART. 9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore è soggetto agli adempimenti disposti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti saranno disposti su uno dei conti correnti "dedicati" indicati nell'Accordo Quadro siglato tra il fornitore e Consip Spa.

ART. 10
TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

Il fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a

rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.

La ditta si impegna inoltre a presentare su richiesta della Città Metropolitana copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.

In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi al fornitore, versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'assunzione dei lavoratori, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del fornitore, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Città Metropolitana e di ogni indennizzo.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per gli stessi.

Resta inteso che la Città Metropolitana in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

La Città Metropolitana è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità verso il personale dipendente del fornitore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dalla ditta rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Città Metropolitana di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

ART 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. LGS. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate alla Città Metropolitana di Firenze, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta affidataria inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, assicurativi o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del

personale dipendente, la Città Metropolitana di Firenze avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali;
- d) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- e) cessione del contratto o subappalto;
- f) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori;
- g) violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere a mezzo PEC.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella documentazione Consip relativa all'Accordo Quadro "CT7 e nei suoi allegati.

ART. 14 RECESSO

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso la Città Metropolitana corrisponderà alla ditta affidataria il pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 15 CONTROVERSIE

Il fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze.

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Firenze.

E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Città Metropolitana di Firenze in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'affidamento;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione "Personale, Provveditorato e partecipate".

ART. 17
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del contratto “in caso d’uso”, sono a carico dell’affidatario.

ART. 18
OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

L’affidamento è regolato dalle vigenti norme di leggi statali e regionali, dai regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze e dal presente disciplinare.

L’accettazione dell’ordinativo di fornitura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 19
CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/>

Allegati:

- *elenco istituti scolastici*